



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84051 Centola (SA) - Tel./Fax +39 (0) 0974/938383

ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/palinuro>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro e Comandante del Porto di Marina di Pisciotta:

- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità – Demanio Marittimo e portuale n. 483 del 04.11.2021 recante “art. 40 della Legge Regionale n. 5 del 29 giugno 2021 - Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di Porti di rilievo Regionale e Interregionale - Determinazioni”;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale n. 04/2023 in data 24.01.2023 recante il “*Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell’accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Marina di Pisciotta*”;
- VISTO** l’incontro preliminare tenutosi con rappresentanti del Comune di Pisciotta presso gli uffici di questa Autorità Marittima in data 12.05.2023 inerente alla rivisitazione della regolamentazione e disciplina delle attività ed usi del porto di Marina di Pisciotta;
- VISTA** la nota prot. 0316442 in data 21.06.2023 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità – UOD 03;
- CONSIDERATA** pertanto, d’intesa con il Comune di Pisciotta e la Regione Campania, la necessità di aggiornare il “Regolamento recante la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell’accesso, circolazione e sosta, nonché delle attività portuali nel porto di Marina di Pisciotta” di cui all’Ordinanza n. 04/2023 in data 24.01.2023;
- VISTA** la nota prot. 11286 in data 19.12.2023 del Comune di Pisciotta con la quale viene trasmessa la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 29.11.2023, recante “l’approvazione della nuova *Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Marina di Pisciotta*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii., “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, e il relativo regolamento di cui al D.M.146/2008;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, di approvazione del Codice della Strada e ss.mm. e ii.;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

Articolo 1

1. Il punto “b” - tratto 13 - dell’art. 5 (Destinazione ormeggi all’interno del porto) del Regolamento per la disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi, dell’accesso, della circolazione e sosta e delle attività portuali nel Porto di Marina di Pisciotta, approvato con Ordinanza nr. 4/2023 in data 24.01.2023 del Capo del Circondario Marittimo di Palinuro è sostituito dal seguente:
“In considerazione del progetto di modifica della rampa di varo e alaggio, il tratto di banchina indicato con il colore blu, per una lunghezza di 18 ml ed il prospiciente specchio acqueo, saranno destinati a ormeggio in concessione per unità da diporto”;
2. l’art. 11 (Lavori in ambito portuale) del Regolamento per la disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi, dell’accesso, della circolazione e sosta e delle attività portuali nel Porto di Marina di Pisciotta, approvato con Ordinanza nr.4/2023 in data 24.01.2023 del Capo del Circondario Marittimo di Palinuro è sostituito dal seguente:
*“In considerazione del progetto di modifica del tratto 2 in area tecnica (vedasi planimetria relativa alla gestione degli spazi a terra), l’area del piano di banchina in prossimità della zona destinata ad alaggio e varo, per una superficie di 150 mq (10*15) sarà destinata ai piccoli lavori manutentivi che non siano incompatibili con la sicurezza portuale ed ambientale, nonché per la sosta delle unità navali finalizzate ad operazioni di alaggio e varo.
Parimenti a quanto già previsto, a bordo delle unità navali continueranno ad essere ammessi esclusivamente piccoli interventi manutentivi che non limitino la sicurezza delle stesse e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale e dell’ambiente. La pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati. I lavori con l’uso di fiamme dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Autorità Marittima”;*
3. Il comma 3 dell’art. 19 (Aree adibite a parcheggio) del Regolamento per la disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi, dell’accesso, della circolazione e sosta e delle attività portuali nel Porto di Marina di Pisciotta, approvato con Ordinanza nr.4/2023 in data 24.01.2023 del Capo del Circondario Marittimo di Palinuro è sostituito dal seguente:
“Sono istituite nel porto di Marina di Pisciotta le seguenti aree adibite a parcheggio, appositamente identificate con segnaletica orizzontale e verticale dall’Ente Gestore, come meglio illustrate nell’allegato B. Tali aree di parcheggio potranno subire variazioni in seguito a sopraggiunte esigenze:
 - a) *l’area situata nel gomito del molo di sopraflutto (tratto 1), in aderenza al muro paraonde e per una lunghezza di 10 mt. circa, è destinata, previo rilascio di idoneo permesso da parte dell’Autorità Marittima, al parcheggio dei veicoli degli operatori portuali;*

- b) *l'area del piano di banchina di riva immediatamente dopo l'info-point (tratto 3), per una lunghezza di 10 metri circa è destinata a parcheggio dei veicoli dell'Autorità Marittima, forze di polizia e di pubblica utilità;*
- c) *la successiva area (tratto 4), per una lunghezza di 12 metri circa è destinata a parcheggio veicoli per diversamente abili;*
- d) *le successive aree (tratto 5 e 6), di cui una sul lato monte di lunghezza pari a 120 metri e l'altra sul lato mare di lunghezza pari a 58 metri, sono destinate a parcheggio veicoli previo rilascio di concessione demaniale marittima;*
- e) *la successiva area (tratto 7), per una lunghezza di 10 metri circa, è destinata a parcheggio motocicli previo rilascio di concessione demaniale marittima;*
- f) *la successiva area (tratto 8), per una lunghezza di 15 metri circa, è destinata a parcheggio veicoli previo rilascio di concessione demaniale marittima;*
- g) *l'area a seguire e in prossimità del Varco di Ingresso A1 (tratto 9), per una lunghezza di 23 metri circa, è destinata, previo rilascio di idoneo permesso da parte dell'Autorità Marittima, al parcheggio dei veicoli degli operatori portuali; “.*

Articolo 2

Gli Allegati A e B e relative legende annessi alla propria Ordinanza n. 4/2023 sono sostituiti rispettivamente dagli stralci planimetrici allegati al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali e Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171 del 18/07/2005 e ss.mm. e ii. e dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, e saranno direttamente responsabili dei danni a persone e/o cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

È fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navali e materiale depositato in ambito portuale in violazione alle disposizioni del regolamento di cui alla presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è data con pubblicazione all'albo di questo Ufficio e diffusione mediante:

- trasmissione al Comune di Pisciotta ed alle altre Amministrazioni interessate;
- distribuzione agli operatori/concessionari portuali ed al ceto peschereccio interessati;
- inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

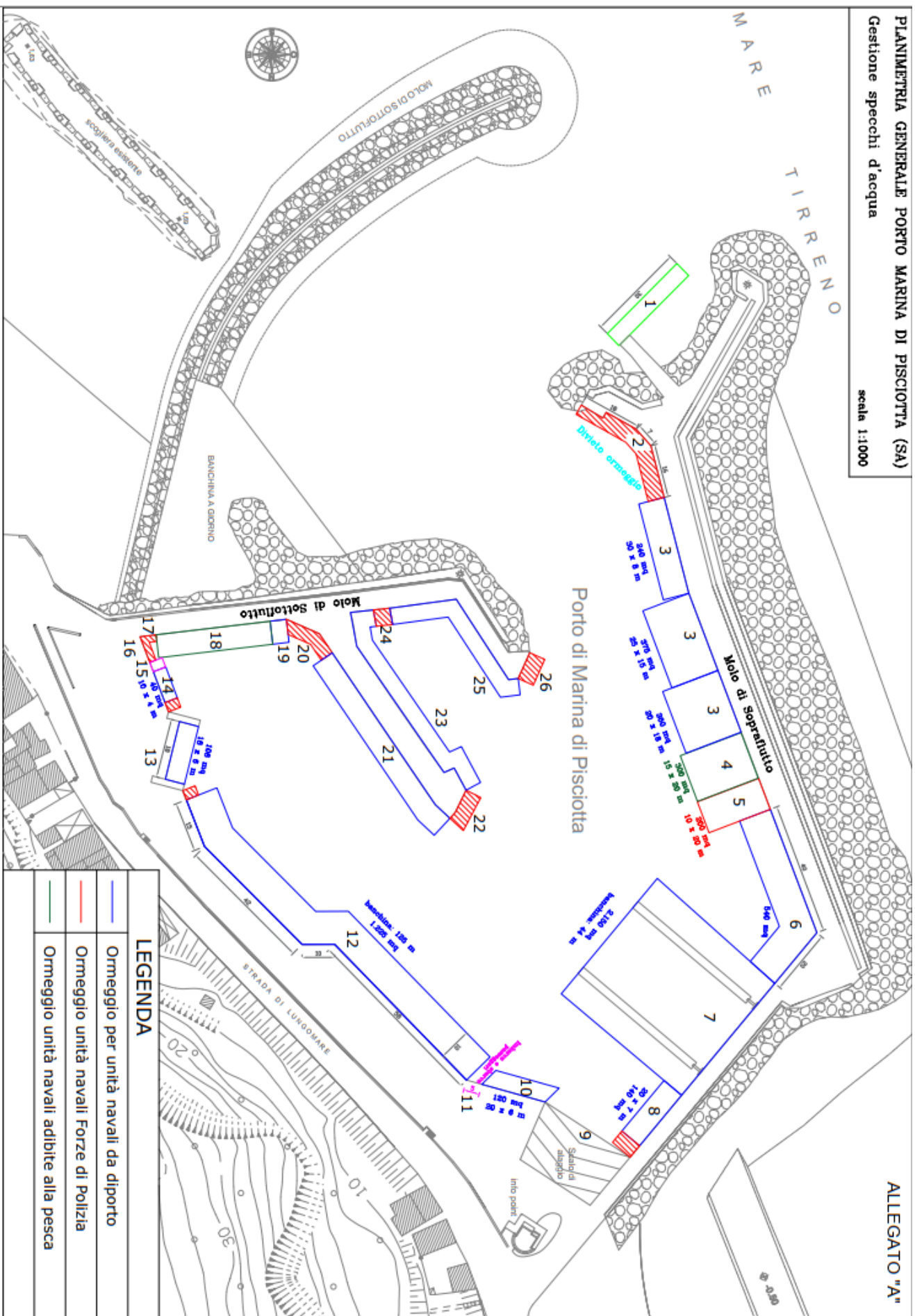
Palinuro, data del protocollo

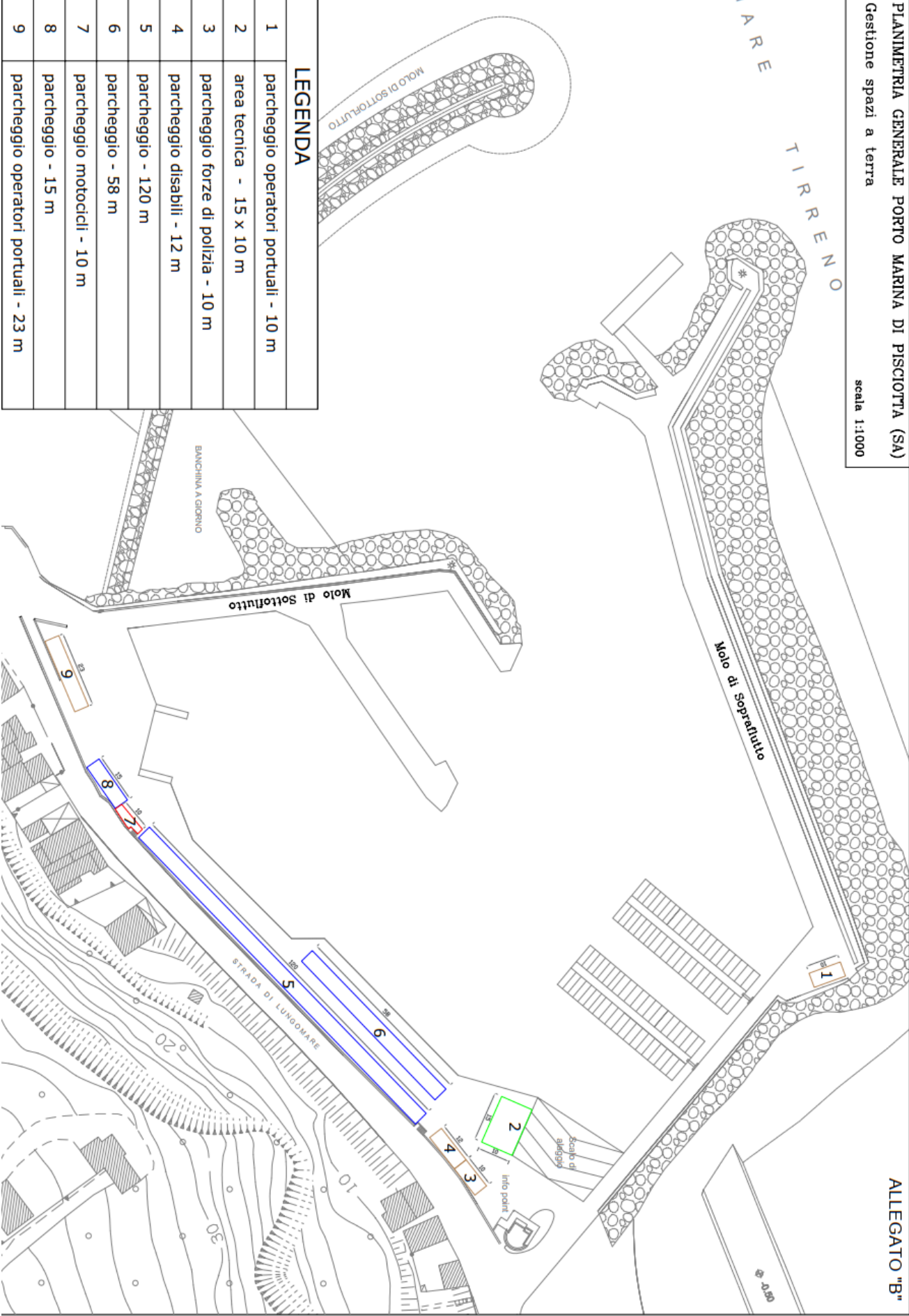
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Samantha LOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Gestione specchi d'acqua

ALLEGATO "A"





LEGENDA - Gestione specchi d'acqua

Tratto	
1	Unità navali da traffico stagionali (30 m)
2	Divieto di ormeggio (41 m = 18 + 7 + 16)
3	Ormeggio unità da diporto (75m = 30+25+20)
4	Pesca d'altura (15 m)
5	Forze di Polizia (10 m)
6	Ormeggio unità da diporto (60 m = 40 + 20)
7	Ormeggio unità da diporto - pontili (44 m)
8	Ormeggio unità da diporto (20 m)
9	Scivolo per alaggio e varo (30 m)
10	Ormeggio unità da diporto (20 m)
11	Operazioni imbarco e sbarco passeggeri (5 m)
12	Ormeggio unità da diporto (125 m)
13	Ormeggio unità da diporto (18 m)
14	Ormeggio unità da diporto (10 m)
15	Accosto temporaneo - servizi ecologici (3 m)
16/17	Divieto di ormeggio
18	Piccola pesca (35 m)
19	Traffico passeggeri locale (5 m)
20	Divieto di ormeggio (15 m)
21	Ormeggio unità da diporto (62,5 m)
22	Divieto di ormeggio (10 m)
23	Ormeggio unità da diporto (76 m)
24	Divieto di ormeggio (5 m)
25	Ormeggio unità da diporto (58 m)
26	Divieto di ormeggio (12 m)
	Divieto di ormeggio